



COMUNE DI RODENGO SAIANO

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER IL POSTICIPO DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE A USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RODENGO SAIANO PER LA STAGIONE TERMICA 2026-2027.

LA SINDACA

Vista la L. 10/1991 *“Norme per l’attuazione del Piano energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”*;

Visto il D.P.R. 26.8.1993 n. 412 e il D.P.R. 16.4.2013 n. 74;

Vista la DGR XI/3502 del 5.8.2020

Vista la DGR XII/2634 del 24.06.2024

Preso atto che, il territorio del Comune di Rodengo Saiano è inserito nella “Zona climatica E” dell’art. 4, del DPR n. 74/2013, per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento pari a n. 14 ore giornaliere nel periodo temporale intercorrente tra il 15 ottobre e il 15 aprile, ossia nell’anno di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Considerato che:

- gli impianti termici a uso civile rappresentano una sorgente di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

Viste le previsioni metereologiche che danno un quadro di stabilità

Dato atto che la previsione del posticipo di una settimana dal 15 ottobre al 23 ottobre 2026 del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile possa contribuire al contenimento delle emissioni inquinanti, in linea con quanto previsto dall’Accordo del Bacino Padano per il miglioramento della qualità dell’aria;

DISPONE

Il posticipo del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile dal 15 ottobre al 23 ottobre 2026 con l’osservanza delle disposizioni di seguito indicate:

1. Al di fuori del periodo di accensione consentito (fra il 15 e il 23 ottobre 2026) e senza alcuna ulteriore disposizione dell’Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile dell’impianto solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (n. 7 ore giornaliere);
2. per tutta la stagione termica la durata di attivazione degli impianti deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
3. per tutta la stagione termica la riduzione di 1°C, da 20°C a 19°C + 2°C di tolleranza, della

temperatura dell'aria indicata all'art. 3, comma 1, del DPR n. 74/2013, a eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per i quali è confermata la temperatura massima di $18^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza;

4. il posticipo del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile e la riduzione della temperatura massima consentita ($19^{\circ} + 2$) di cui al punto 3 non si applicano:
- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici.

LA SINDACA

Rosa Vitale

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82*